REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2874/82 che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2190/83 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2874/82 della Commissione (3) ha stabilito le modalità per il controllo delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America;

considerando che nell'allegato B dell'accordo concluso con gli Stati Uniti d'America concernente le vendite di alcuni prodotti siderurgici (4), in appresso denominato l'«accordo», modificato mediante scambio di lettere (5), si è previsto che l'elenco delle voci Nimexe contemplate dall'accordo siano oggetto di successive verifiche e modifiche da concordare fra gli esperti delle due parti;

considerando che da tali verifiche è emersa la necessità di designare con maggior precisione i prodotti contemplati dall'accordo, indicando i codici Nimexe;

considerando che è necessario apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 2874/82 per rendere più efficace il sistema di controllo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario precisare le modalità di informazione delle amministrazioni e degli operatori interessati per garantire il rispetto dei massimali quantitativi di esportazione dell'acciaio;

considerando che l'articolo 6 dell'accordo stabilisce che la Comunità deve informare gli Stati Uniti di qualsiasi infrazione delle norme relative alle licenze di esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2874/82 è modificato come appresso:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Per ciascuna delle categorie di prodotti originari della Comunità, definite nell'allegato I, le licenze di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2870/82 sono rilasciate gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, qui di seguito denominate "autorità responsabili del rilascio", alle condizioni stabilite nel suddetto articolo 5. Le licenze sono redatte su formulari conformi al modello che figura all'allegato II e rispondono alle disposizioni di cui all'allegato IV.

Per ciascuna esportazione dei prodotti delle categorie di cui al primo comma, l'esportatore deve redigere un certificato di esportazione su un formulario conforme al modello che figura all'allegato III e che risponda alle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. I certificati di esportazione devono essere compilati come segue:

a) Ogni certificato deve riferirsi ad una sola licenza o ad un solo estratto di licenza.

b) Nella designazione deve essere precisato il numero della categoria.

c) La designazione dei prodotti nella casella 5 delle copie dei certificati deve comprendere i codici Nimexe.

d) L'indicazione del quantitativo in tonnellate metriche deve comportare la lettera t dopo

(1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(2) GU n. L 215 del 5. 8. 1983, pag. 10.
(3) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 56.
(4) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 13.
(5) GU n. L 215 del 5. 8. 1983, pag. 2.

le cifre che rappresentano le tonnellate e prima delle eventuali frazioni di tonnellata.

e) Ogni certificato deve comportare un totale.

f) Sul timbro apposto dall'ufficio doganale, che ha accettato la dichiarazione di esportazione, sull'originale del certificato e sulle copie deve essere ben leggibile il nome dell'ufficio e la data dell'accettazione.

g) Il numero di ogni certificato deve essere indicato nella casella 13 della licenza o dell'estratto al quale il certificato si riferisce.

3. La licenza d'esportazione è rilasciata entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La licenza può essere rilasciata soltanto fino alla fine del secondo mese di ciascun trimestre civile.

4. La licenza di esportazione è valida per un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Tuttavia, la licenza è valida soltanto per esportazioni da effettuarsi nel corso dell'anno contingentale (1984 o 1985) indicato nella casella 4 della licenza.

Tuttavia, se la Commissione ha deciso di applicare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2870/82,

— con effetto dal 15 novembre 1983 e in caso di utilizzazione anticipata delle licenze, le esportazioni possono essere effettuate nei mesi di dicembre 1983 e di dicembre 1984. Le licenze possono essere rilasciate dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno che precede quello al quale si riferiscono,

— in caso di riporto di licenze, il periodo di validità delle licenze che scadono il 31 dicembre 1983 e il 31 dicembre 1984 può essere prorogato di due mesi dall'autorità che le ha rilasciate,

— se sono concesse assegnazioni supplementari a causa di situazioni di penuria, possono essere rilasciate licenze valide sei mesi; le licenze e relativi certificati recano la dicitura "special issue".

2) Gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«Articolo 4

Le licenze o gli estratti di licenze rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, nonché i certificati, le dichiarazioni e gli attestati muniti del loro timbro, hanno lo stesso valore giuridico in ciascuno degli altri Stati membri dei documenti rilasciati dalle autorità di questi ultimi, nonché dei certificati, delle dichiarazioni e degli attestati muniti del loro timbro.

Articolo 5

1. La licenza interamente utilizzata è rinviata, entro e non oltre otto giorni lavorativi successivi alla sua piena utilizzazione, alla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

2. La licenza non utilizzata o utilizzata soltanto in parte è rinviata, entro e non oltre otto giorni successivi alla scadenza del relativo periodo di validità, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione copia delle licenze interamente utilizzate e delle licenze scadute senza essere state utilizzate o senza essere state interamente utilizzate entro otto giorni dalla data in cui essi le ricevono.

Articolo 6

1. L'originale e le copie richieste della licenza di esportazione e del certificato devono essere presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale sono espletate le formalità doganali di esportazione dei prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America.

Detto ufficio:

a) procede all'imputazione del quantitativo da esportare sull'originale della licenza,

b) visto l'originale e le copie del certificato, restituisce l'originale al titolare della licenza o al suo rappresentante, affinché sia presentato all'importazione alle autorità doganali degli Stati Uniti d'America, trattiene la copia destinatagli e invia le rispettive copie all'autorità che ha rilasciato la licenza ed alla Commissione.

2. Le copie dei certificati devono giungere alla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi alla settimana nel corso della quale l'ufficio doganale ha apposto il visto.

3. Se i certificati sono modificati o annullati con l'autorizzazione dell'ufficio doganale che vi ha apposto il visto, detto ufficio trasmette all'autorità che ha rilasciato la licenza di esportazione ed alla Commissione anche le copie dei certificati modificati o annullati entro i tre giorni lavorativi successivi alla settimana durante la quale ha autorizzato la modifica o l'annullamento.

4. Gli Stati membri possono stabilire che l'invio alla Commissione venga effettuato tramite un organismo centrale appositamente designato.

Articolo 7

1. La richiesta di licenza d'esportazione deve specificare quanto segue:

— designazione dei prodotti, precisandone la categoria e il codice Nimexe, conformemente all'allegato I; tuttavia non è necessario indicare il codice Nimexe se il richiedente dichiara di voler trasmettere la licenza prescritta, nel qual caso il codice deve essere precisato dal cessionario;

— quantitativi dei prodotti in tonnellate metriche;

— nome o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di telex dell'esportatore;

— nome o ragione sociale e indirizzo del destinatario; tuttavia, queste indicazioni non sono necessarie se il richiedente dichiara di voler trasmettere la licenza richiesta; in tal caso le indicazioni dovranno essere fornite dal cessionario;

— la data o le date previste per l'esportazione;

— se del caso, indicazione che i prodotti sono destinati all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America per essere riesportati tali e quali o senza aver subito trasformazioni sostanziali.

2. L'esportatore deve dichiarare che i prodotti sono originari della Comunità ed attestare l'esattezza dei dati che figurano nella sua richiesta di licenza.

3. Il rilascio nel quadro dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2870/82, è subordinato alla presentazione di una copia del contratto, a meno che il richiedente dichiari di voler trasmettere la licenza richiesta; in tal caso, la copia deve essere fornita dal cessionario».

3) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a) i tonnellaggi per i quali sono state rilasciate licenze nel mese precedente;

b) i tonnellaggi che sono stati esportati nel mese che precede quello di cui alla lettera a).

2. La comunicazione degli Stati membri comprende:

a) la ripartizione per categorie quali definite nell'allegato I e, quanto ai dati di cui al paragrafo 1, lettera b), anche per codici Nimexe;

b) la ripartizione per titolare di licenza;

c) l'indicazione dei tonnellaggi per prodotti destinati all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America e ad essere riesportati tali e quali o senza aver subito trasformazioni sostanziali.

3. Entro i primi quindici giorni di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i tonnellaggi per i quali le licenze sono scadute nel mese precedente.

4. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione una copia di ciascuna licenza e degli eventuali estratti all'atto del loro rilascio. Essi trasmettono alla Commissione anche una copia di ogni licenza modificata o annullata nonché degli estratti modificati o annullati subito dopo la modifica o l'annullamento.

5. La Commissione, se constata che uno Stato membro ha rilasciato licenze per quantitativi superiori a quelli che gli sono stati attribuiti per una determinata categoria, informa tale Stato che le licenze così rilasciate sono in contrasto con le disposizioni in vigore e che i certificati eventualmente emessi in base a tali licenze non vanno considerati tali a norma dell'articolo 6 dell'accordo.

Tale informazione è oggetto di comunicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

6. Nelle comunicazioni mensili di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi dato utile in ordine alle infrazioni del regolamento (CEE) n. 2870/82 e del presente regolamento nonché alle sanzioni applicate».

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

5) L'allegato IV è modificato come segue:

a) I termini «compresi gli eventuali fogli aggiuntivi» sono inseriti:

— al punto 1, prima riga, dopo i termini «dei relativi estratti»,

— al punto 4, prima riga, dopo il termine «estratti».

b) Al secondo comma del punto 3, è aggiunta la seguente frase:

«Può essere seguito da altri numeri che gli Stati membri riterranno necessari a fini statistici».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1984.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI FERRO E DI ACCIAIO

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 1		
		LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO		
		A. ACCIAI AL CARBONIO		
		Barre		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D II	73.10-49 (1) (7) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		non rivestiti o placcati con metallo o altro materiale:
		Nastri		diversi dalla banda nera:
73.12 C II	73.12-40 (2) (7) (34)	— smaltati		non decapati e non laminati a freddo:
73.12 C V b) 2 dd)	73.12-88 (2) (7) (34)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali (esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati		diversi da quelli in ferro e acciaio legati:
			607.66-10	— Lamiere in rotoli
				Lamiere:
			607.67-10	— con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
73.12 C V b) 2 ee)	73.12-89 (2) (7) (34)	— non soltanto rivestiti, altrimenti che: ramati, nichelati o cromati, alluminati, laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali ed esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati		altri, in rotoli:
			20	— con bordi non sbavati
			30	— altri
			40	— altri
				decapati o laminati a freddo:
				diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
			607.83-42	— Lamiere, decapate ma non laminate a freddo
		Lamiere		Nastri, in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.13 B IV a)	73.13-62 (7) (34) (36) (41)	— escluse quelle magnetiche, argentate, dorate, platinate o smaltate		non in ferro o acciaio legati:
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati (in acciai fini al carbonio)	608.19-20	di spessore non superiore a 0,01 pollici:
				laminati a caldo
73.15 A V d) 2	73.63-79 (1) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)	608.21-20	di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
		Nastri (in acciai fini al carbonio)		laminati a caldo
73.15 A VI c) 2	73.64-79 (2) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie	608.23-20	di spessore superiore a 0,05 pollici:
				laminati a caldo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI		
		Barre (in acciai legati)		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio legati, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diversi da quelli in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
73.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (4) (5) (6) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite), escluse quelle in acciaio inossidabile o in acciaio refrattario	607.81-00	— Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate o decapate, non laminate a freddo
		Nastri (in acciai legati)		
73.15 B VI c) 2 bb)	73.74-89 (4) (5) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie, esclusi quelli in acciaio inossidabile o in acciaio refrattario		— nastri, diversi da quelli in acciaio refrattario:
			608.38-20	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
			608.55-20	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici
			608.67-20	— di spessore superiore a 0,05 pollici

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 2		
		LAMIERE LAMINATE A FREDDO		
		A. ACCIAI AL CARBONIO		
		Barre		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 C	73.10-30 (6) (8)	— semplicemente ottenute o rifinite a freddo		
73.10 D II	73.10-49 (6) (8) (31) (34)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		decapate o laminate a freddo, diverse da quelle in ferro o acciaio legati:
		semplicemente laminati a freddo:		
73.12 B II a)	73.12-25 (8) (9)	— esclusi quelli destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) e quelli detti «magnetici»	607.83-20	— Lamiere
			607.83-50	— Lamiere verniciate o rivestite di pittura
b)	73.12-29 (8) (10)	— esclusi quelli destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) e quelli detti «magnetici»		Altre lamiere:
			607.83-55	— con limite minimo di elasticità di 40 000 libbre psi
C II	73.12-40 (8) (31) (34)	— smaltati esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati:	607.83-60	— altre
C V b) 2 dd)	73.12-88 (8) (31) (34)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (8) (31) (34)	— esclusi quelli indicati al trattino precedente e quelli ramati, nichelati o cromati, alluminati		
		Lamiere		
		escluse quelle dette «magnetiche»		
73.13 B IV a)	73.13-62 (8) (31) (34) (36)	— argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
73.15 A V c)	73.63-50 (6) (8)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo		
d) 2	73.63-79 (6) (8) (31) (34)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
VI b)	73.64-50 (8)	— semplicemente laminati a freddo		
c) 2	73.64-79 (8) (31) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati:		
B V c) 2 cc)	73.73-55 (6) (8) (21)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre in acciai; al S, Pb e P (automatici ed altri)		

B. ACCIAI LEGATI

		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati	607.93-20	Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
		profilati diversi da quelli da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre:		Lamiere diverse dalla banda nera:
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (5) (6) (8) (22)	— in acciai, al S, Pb e P (automatici ed altri)		decapate o laminate a freddo:
dd)	73.73-59 (4) (5) (6) (8)	— diversi da quelli del precedente trattino e da quelli in acciai inossidabili o refrattari o in acciai rapidi		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
d) 2 bb)	73.73-89 (4) (5) (6) (8) (31) (34)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti):		Lamiere diverse da quelle «magnetiche» in acciaio al silicio, e in acciaio refrattario
		esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		Nastri		
		semplicemente laminati a freddo		
		«magnetici»:		
73.15 B VI b) 1 aa)	73.74-51 (5) (8) (9)	— aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt		
bb)	73.74-52 (5) (8) (9)	— altri		
73.15 B VI b) 4	73.74-59 (4) (5) (8)	— esclusi quelli in acciai «magnetici», inossidabili o refrattari, rapidi		
c) 2 bb)	73.74-89 (4) (8) (31) (34)	— rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
		esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 3		
		LAMIERE GROSSE		
		A. ACCIAI AL CARBONIO (INCLUSE LE LAMIERE PLACCATE)		
		Barre		Lamiere di ferro o acciaio non legato, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D I b)	73.10-45 (6) (8)	— semplicemente placcate: ottenute o rifinite a freddo		
II	73.10-49 (6) (35)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)	607.66-15	non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
		Nastri		diverse dalla banda nera:
73.12 C II	73.12-40 (12) (14) (32)	— smaltati, esclusa la latta		non decapate e non laminate a freddo, diverse da quelle in rotoli
III b)	73.12-59 (8) (12)	— stagnati, esclusa la latta	607.94-00	placcate
		Zincati o piombati		rivestite o placcate con metallo:
73.12 C IV a)	73.12-61 (12) (14)	— zincati elettroliticamente		diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
b)	73.12-63 (12) (14)	— zincati con altri procedimenti	608.07-10	Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
c)	73.12-65 (12) (14)	— piombati		
V a) 2	73.12-75 (8)	semplicemente laccati: laccati a freddo non soltanto placcati; esclusi quelli di spessore inferiore a 0,50 mm rivestiti, per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati:	608.11-00	Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra
73.12 C V b) 2 aa)	73.12-81 (12) (14)	— ramati		
bb)	73.12-85 (12) (14)	— nichelati o cromati		
cc)	73.12-87 (12) (14)	— alluminati		
dd)	73.12-88 (12) (14) (32)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (12) (14) (42)	— altri		
		Lamiere escluse quelle dette «magnetiche»:		
73.13 B IV a)	73.13-62 (37)	— argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere, profilati		
73.15 A V d) 1 bb)	73.63-74 (6) (8)	— semplicemente placcati, ottenuti o rifiniti a freddo		
2	73.63-79 (6) (35)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
73.15 A VI c) 1 bb)	73.64-75 (8)	— semplicemente placcati, laminati a freddo		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
2	73.64-79 ([35])	— rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento		
		Acciai legati		
		Barre		
73.15 B V d) 1 bb	73.73-74 ([6]) ([8]) ([16])	— semplicemente placcate; ottenute o rifinite a freddo		
d) 2 aa)	73.73-83 ([6]) ([16]) ([33])	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite) in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.73-89 ([6]) ([16]) ([33])	— altre		
		Nastri		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 ([8])	— semplicemente placcati: laminati a freddo rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		
2 aa)	73.74-83 ([16]) ([33])	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.74-89 ([16]) ([33])	— altri		

B. ACCIAI LEGATI

		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio legati, non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Barre		
		— semplicemente ottenute o rifinite a freddo:	607.78-00	non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
		Profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		diverse dalla banda nera:
				non decapate e non laminate a freddo:
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 ([6]) ([8]) ([12]) ([22])	— in acciai al S, Pb e P (automatici ed altri)		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
dd)	73.73-59 ([4]) ([6]) ([12])	— escluse quelle del precedente trattino e quelle in acciai inossidabili o refrattari e in acciai rapidi	607.91-00	non rivestite di metallo o altro materiale, né placcate:
				diverse dalla banda nera:
		Nastri		decapate o laminate a freddo:
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 ([8]) ([12]) ([18])	— semplicemente placcati, laminati a freddo, rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile
2 aa)	73.74-83 ([8]) ([12]) ([18]) ([32])	— in acciai inossidabili o refrattari	608.14-20	rivestite o placcate di metallo diverse dalla banda stagnata, nastri stagnati, lamiere piombate
bb)	73.74-89 ([12]) ([14]) ([18]) ([32])	— altri		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 4		
		PROFILATI STRUTTURALI		
		A. ACCIAI AL CARBONIO		
		Profilati		Profilati in ferro o acciaio, laminati a caldo, fucinati estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
73.11 A II	73.11-20 (19)	— semplicemente fucinati		
III a)	73.11-31 (19)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
		— da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
III b)	73.11-39 (19)	— esclusi quelli da sbozzi e rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		non forati e non altrimenti lavorati, diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
		Barre, e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		aventi una dimensione massima della sezione trasversale di 3 pollici o più:
				Profilati ad ali larghe
73.15 A V a)	73.63-10 (19) (20)	— semplicemente fucinati (in acciai fini al carbonio)	609.80-05	Ali ad H
			609.80-15	altri
73.15 A V c)	73.63-50 (19) (20)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (in acciai fini al carbonio)		Profilati diversi da quelli ad ali larghe
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (20) (21)	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:	609.80-35	angolari
			609.80-41	Profilati ad U normali
		— Profilati diversi da quelli ottenuti da sbozzi e rotoli per lamiere da larghi piatti, da nastri o da lamiere; barre:	609.80-45	altri
		in acciai al S, Pb e P (automatici e altri) (in acciai legati)		
		B. ACCIAI LEGATI		
		Acciai legati	609.82-00	Profilati in ferro o acciaio legati, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
		semplicemente fucinati:		Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
73.15 B V a) 1	73.73-13 (20)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V a) 2	73.73-14 (20)	— in acciai rapidi		non forati e non altrimenti lavorati:
73.15 B V a) 3	73.73-19 (20)	— esclusi quelli in acciai rapidi e in acciai inossidabili o refrattari		
		semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
		Profilati ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere:		
73.15 B V c) 1 aa)	73.73-43 (20)	— in acciai inossidabili o refrattari		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.15 B V c) 1 bb)	73.73-49 (20)	— esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		altri profilati; barre:		
73.15 B V c) 2 aa)	73.73-53 (20)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 bb)	73.73-54 (20)	— esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (20) (22)	— in acciai inossidabili o refrattari		
73.15 B V c) 2 dd)	73.73-59 (20)	— in acciai rapidi		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 6		
		BARRE LAMINATE A CALDO		
		A. ACCIAI AL CARBONIO		
73.10 D II	73.10-49 (27) (29)	— Barre trattate alla superficie (per esempio levigate, rivestite)		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
		Acciai fini al carbonio		diverse da quelle in acciaio legato:
				non profilate a freddo:
73.15 A V d) 2	73.63-79 (27) (29)	— Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		non rivestite o placcate in metallo:
			606.83-10	— piatte
73.15 A VI c) 2	73.64-79 (7) (12) (30) (34)	— Nastri rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento	606.83-30	— rotonde
			606.83-50	— altre
		B. ACCIAI LEGATI		
		Acciai legati	606.97-00	Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		Acciaio legato:
73.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (4) (27) (29)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti), esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili:
				non profilate a freddo

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 7		
		LAMIERE RIVESTITE (ZINCATE ED ALTRE)		
		A. ACCIAI AL CARBONIO		
		Barre		Lamiere di ferro di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.10 D I b)	73.10-45 (5) (6) (8) (32)	— semplicemente placcate: ottenute o rifinite a freddo		
II	73.10-49 (5) (6) (8) (32)	— trattate alla superficie (per es., levigate, rivestite)		rivestite o placcate in metallo:
				diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata:
		Nastri		
73.12 C II	73.12-40 (5) (8) (32)	— smaltati		diverse da quelle in acciaio legato:
			608.07-30	— il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
73.12 C IV a)	73.12-61 (5) (8)	— zincati elettroliticamente		
73.12 C IV b)	73.12-65 (5) (8)	— zincati con altri procedimenti		— il cui valore supera i 10 cents alla libbra
73.12 C V a) 2	73.12-75 (5) (8) (32)	— semplicemente placcati: laminati a freddo		
				zincate:
		— non soltanto placcati, esclusi quelli di spessore inferiore a 0,05 mm, rivestiti, per elettrolisi di ossidi di cromo di spessore non superiore a 0,05 micrometri, laccati e/o litografati	608.13-10	— verniciate o ricoperte di pittura
			608.13-20	— altre: con limite elastico minimo di 40 000 libbre psi
			608.13-30	— altre
73.12 C V b) 2 aa)	73.12-81 (5) (8)	— ramati	608.13-40	alluminate
bb)	73.12-85 (5) (8)	— nichelati o cromati	608.13-50	altre
cc)	73.12-87 (5) (8)	— alluminati		
dd)	73.12-88 (5) (8) (32)	— laccati, verniciati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali		
ee)	73.12-89 (5) (8) (32)	— altri		
		Lamiere		
73.13 B IV a)	73.13-62 (5) (32) (43)	Escluse quelle dette «magnetiche», argentate, dorate, platinate o smaltate		
		Acciai fini al carbonio		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati		
73.15 A V d) 1 bb)	73.63-74 (5) (6) (8) (32)	— semplicemente placcati: ottenuti o rifiniti a freddo		
2	73.63-79 (5) (6) (8) (32)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti)		
		Nastri		
VI c) 1 bb)	73.64-75 (5) (8) (32)	— semplicemente placcati: laminati a freddo		
2	73.64-79 (5) (8) (32)	— rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. ACCIAI LEGATI E LAMIERE PIOMBATE		
		Nastri		Lamiere di ferro o di acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C IV c)	73.12-65 (5) (8)	— piombati		rivestite o placcate in metallo:
		Acciai legati	608.01-00	— Lamiere piombate
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati	608.14-40	— Lamiere di ferro o d'acciaio legato, diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
73.15 B V d) 1 bb)	73.73-74 (5) (6) (8) (32)	— semplicemente placcati: ottenuti o rifiniti a freddo		
2 bb)	73.73-89 (5) (6) (8) (32)	— trattati alla superficie (per es., levigati, rivestiti), esclusi quelli in acciai inossidabili o refrattari		
		Nastri		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 (5) (8) (32)	Semplicemente placcati: laminati a freddo		
		rivestiti o trattati alla superficie con altro procedimento:		
73.15 B VI c) 2 aa)	73.74-83 (5) (8) (32)	— in acciai inossidabili o refrattari		
bb)	73.74-89 (5) (8) (32)	— altri		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 8		
		LATTA (ESCLUSE LE BANDE NERE)		
		Nastri		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C III b)	73.12-59 (5) (8)	— stagnati escluse le latte		rivestite o placcate in metallo
				Latta e lamiere stagnate:
			607.96-00	— importate per la fabbricazione di evaporatori per il succo d'acero
			607.97-00	— altre, il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
			607.99-00	— altre, il cui valore supera i 10 cents alla libbra

Note

(1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore uguale o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se di larghezza inferiore o uguale a 8 pollici o se non avvolti in coil.

(2) Se di spessore pari o superiore 3/16 di pollice, esclusi se tagliati su misura o se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(4) Esclusi gli acciai per utensili, gli acciai rapidi per utensili, gli acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (VII) e gli acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (V) (VI) (VII) (VIII) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.

(6) Inclusi se di sezione rettangolare.

(7) Inclusi se laminati a caldo.

(8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.

(9) Esclusi gli «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2 B, 2 (H) (IX) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli Stati Uniti d'America.

(10) Esclusi se di spessore inferiore a 0,0142 pollici e se trattasi di banda nera che soddisfa le specifiche ASTM A-625 o A-650.

(12) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(14) Inclusi se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici, oppure se laminati a freddo e di spessore superiore a 12 pollici.

(16) Inclusi se placcati.

(18) Esclusi se placcati.

(19) Inclusi purché lo spessore massimo della sezione sia di almeno 3 pollici.

(20) Inclusi se di forma finalizzata alla costruzione.

(21) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo è di almeno 0,35 %.

(22) Inclusi se il tenore di piombo o di zolfo supera 0,35 %.

(27) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due di uguale lunghezza e rettilinei. Se di sezione rettangolare, inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici. Se di sezione circolare, inclusi se di diametro superiore a 18,8 mm o se di diametro pari o inferiore a 18,8 mm e non avvolti in rotoli.

(29) Esclusi se lavorati a freddo.

(30) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(31) Inclusi se laminati a freddo.

(32) Inclusi se rivestiti o placcati di metallo.

(33) Se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici e se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici.

(34) Esclusi se rivestiti o placcati con metallo.

(35) Inclusi se placcati o rivestiti con metallo o altrimenti lavorati alla superficie. Se placcati e di spessore inferiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici. Se placcati o rivestiti con metallo e se di spessore superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza pari o superiore a 8 pollici purché non laminati a freddo e se di larghezza pari o superiore a 12 pollici purché laminati a freddo. Se altrimenti lavorati alla superficie, inclusi se non avvolti in rotoli, se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza pari o superiore a 8 pollici e laminati a caldo.

(36) Inclusi se smaltati.

(37) Inclusi se placcati. Se rivestiti con metallo ma non argentati, dorati o platinati. Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(41) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, esclusi se tagliati a lunghezza.

(42) Se laminati a freddo, inclusi se rivestiti con metallo. Se laminati a caldo, inclusi se rivestiti con metallo o (se non rivestiti con metallo) se tagliati a lunghezza.

(43) Esclusi se argentati, dorati o platinati».